

COMUNE DI LIZZANELLO

**BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI LIZZANELLO (art. 4, L.R. 10/2014).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 31/01/2024 avente ad oggetto "Bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia residenziale di proprietà pubblica o in gestione di Enti Pubblici nel Comune di Lizzanello. Atto di indirizzo.";
- la determina del Settore n. 105 del 21/06/2024 con cui è stato approvato lo schema del presente bando, e i relativi allegati;

**RENDE NOTO**

che è indetto, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 10 del 07/04/2014 e ss.mm.ii.

**BANDO PUBBLICO**

per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) disponibili o che si renderanno disponibili nel Comune di Lizzanello, fatto salvo eventuali riserve di alloggi previste dall'art. 12 della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii..

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio E.R.P. dovranno presentare domanda al Comune di Lizzanello secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando pubblico. Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito regionale.

**Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii., non possono partecipare al presente concorso coloro i quali abbiano occupato abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica.**

**ART. 1 - REQUISITI**

(art. 3, comma 1, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)

1. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) chi ha la **cittadinanza italiana**:

Sono ammessi al concorso anche:

- i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;
- i cittadini stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testa Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanate con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e s.m.i. (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), ovvero in possesso di regolare permesso di soggiorno almeno biennale, in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione, che svolge regolare attività di lavoro subordinato o autonomo alla data di pubblicazione del presente bando;
- sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato o protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 29 comma 3-ter del D.Lgs del 19 Novembre 2007 n. 251;

b) chi ha la **residenza anagrafica** nel Comune di Lizzanello, o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Lizzanello, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi nel Comune di Lizzanello;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del

nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., determinati secondo i criteri dell'art. 22 della stessa legge.

È adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'art. 22 della L.R. n. 10/2014, sia non inferiore a 45 mq. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a. 45 mq per un nucleo familiare composta da una o due persone;
- b. 55 mq per un nucleo familiare composta da tre persone;
- c. 70 mq per un nucleo familiare composta da quattro persone;
- d. 85 mq per un nucleo familiare composta da cinque persone;
- e. 95 mq per un nucleo familiare composta da sei persone ed oltre.

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

e) chi fruisce di un **reddito annuo complessivo**, riferito al nucleo familiare, **non superiore al limite di € 15.250,00**, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25/05/2016, pubblicata sul BURP n. 67 del 13/06/2016, determinato ai sensi dell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico e calcolato nella misura del 60% qualora trattasi di redditi da lavoro dipendente o assimilati). Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi quali: pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento.

Nota Bene: La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge. La falsa dichiarazione, sugli stati prima riportati comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, ovvero chi non ha occupato senza titolo alloggi disciplinati dalla L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii..

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi more uxorio (persone che, pur non essendo sposate, convivono) e unioni civili, come oggi disciplinati dall'art. 1 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016;
- b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- c) affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

I requisiti di cui al punto 1) devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) da parte degli altri componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto.

## ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione devono essere presentate **dalle ore 9.00 del 01/07/2024 ed entro le ore 12.00 del 16/09/2024**, pena l'esclusione, esclusivamente in modalità digitale collegandosi al sito internet [www.comune.lizzanello.le.it](http://www.comune.lizzanello.le.it) e utilizzando il seguente link:

<https://serviziadomanda.resettami.it/lizzanello>

Ai fini della presentazione della domanda è necessario avere le seguenti credenziali di accesso alla piattaforma informatica:

1. SPID – SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA' DIGITALE
2. CIE – CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente:

- 1) copia di un valido documento d'identità di chi la sottoscrive, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.;
- 2) Scheda della situazione reddituale del nucleo reddituale riferita all'anno 2023 ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/2014 compilando il Quadro A allegato al presente bando (Allegato 1) o dichiarazione di indigenza;
- 3) Copia della marca da bollo di €. 16,00 annullata con data e firma;

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi il richiedente dovrà inoltre allegare alla domanda la documentazione comprovante quanto dichiarato.

Entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l'Ufficio Comunale competente provvederà a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti a ogni singola domanda e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando, nonché a darne comunicazione ad ogni singolo concorrente (art. 4 comma 4 L.R. 10/2014).

Entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere della Commissione Provinciale di cui all'art. 42 della LR. n. 10/2014 e ss.mm.ii., per il tramite dell'Ufficio Comunale competente. Il medesimo Ufficio, entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa alla Commissione, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere. La Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

L'Ufficio Comunale competente, entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili. Per l'attribuzione dei punteggi di cui al presente bando il concorrente deve dichiarare nell'apposito modello di domanda, di trovarsi in una o più delle condizioni indicate e produrre la documentazione del caso.

Qualora il concorrente richieda il punteggio (a9-a10-a12) relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigigienici, nonché ad alloggi sovraffollati la valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e dell'eventuale documentazione allegata quale certificazione ASL o relazione asseverata del tecnico.

Il Comune ai fini della conferma dei punteggi a9), a10), a12) si riserva di effettuare appositi sopralluoghi.

Ai fini della collocazione in graduatoria, tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio pubblico.

**La graduatoria definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti, e conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita o aggiornata nei modi previsti nell'art. 7 della Legge Regionale n. 10/2014, cioè, mediante bandi di concorso integrativi.** A norma dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli Enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

Nel predetto modulo di domanda ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. La domanda digitale di assegnazione è formulata come autocertificazione, ai sensi del D.P.R.

445/2000 e ss.mm.ii., con riferimento ai requisiti di ammissibilità al bando ed alle condizioni di cui possesso da diritto all'attribuzione dei punteggi.

Con la sottoscrizione digitale della domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, se necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando di concorso. Le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, vengono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità degli atti.

### ART. 3 - PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto all'art. 5, dal punto a1) al punto a16) della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii., di seguito indicati:

Critério	Punteggio
<b>a1)</b> reddito del nucleo familiare, determinate con le modalità di cui all'articolo 21 della Legge n. 457/1978 [vedi requisiti di ammissione al concorso punto e)], non superiore ai seguenti limiti:	a. inferiore ad una pensione sociale vigente nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2023 pari a € <b>6.542,51</b> annui): <u>punti 4</u> ; b. inferiore ad una pensione minima INPS vigente nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2023 pari a € <b>7.383,22</b> annui): <u>punti 3</u> ; c. inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale vigente nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2023 pari a € <b>13.925,73</b> annui): <u>punti 2</u> ;
<b>a2)</b> nucleo familiare composto da:	a. da 3 a 4 unità: <u>punti 1</u> ; b. da 5 a 6 unità: <u>punti 2</u> ; c. da 7 ed oltre unità: <u>punti 3</u> ;
<b>a3)</b> famiglia mono genitoriale con uno o più minori a carico:	<u>punti 2</u> ;
<b>a4)</b> richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico	<u>punti 1</u> ;
<b>a5)</b> famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio. Tale punteggio è attribuibile: a. purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età:	<u>punti 1</u> ;

<p>b. qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario e dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.</p>	
<p><b>a6)</b> presenza di disabili nel nucleo familiare. Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 %;</p>	<p><u>punti 3;</u></p>
<p><b>a7)</b> nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi</p>	<p><u>punti 1;</u></p>
<p><b>a8)</b> richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza. Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.</p>	<p><u>punti 1;</u></p>
<p><b>a9)</b> richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.</p>	<p><u>punti 4;</u></p>
<p><b>a10)</b> richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di</p>	<p><u>punti 2;</u></p>

servizi igienici o con servizi non conformi a quanta previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione.	
<b>a11)</b> richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.	<u>punti 2;</u>
<b>a12)</b> richiedenti che abitino alla data di pubblicazione del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.	a. oltre 2 persone in più: <u>punti 1;</u> b. oltre 3 persone in più: <u>punti 2;</u>
<b>a13)</b> richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare per trasferimento di servizio d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo.	<u>punti 1;</u>
<b>a14)</b> richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando	<u>punti 6;</u>
<b>a15)</b> richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di	<u>punti 6;</u>

<p>provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da: immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato. Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni</p>	
<p>economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.</p>	
<p><b>a16)</b> richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 % sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'art. 3 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii. [vedi requisiti di ammissione al concorso punto e)]:</p>	<p><u>punti 1:</u></p>

Non sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere:

- a9) con a10)
- a14) con a)15
- a14) e a)15 con a9), a)10, a)11, a)12, e a)13

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio viene effettuato il sorteggio pubblico in modalità casuale.

**ART. 4 - VERIFICA DEI REQUISITI  
PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE  
(art. 8, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)**

Prima dell'assegnazione degli alloggi che siano già disponibili o che si rendano disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria, verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

Il mutamento dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a1) ad a8), della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii. fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il Comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al comma 2, dell'articolo 5 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all'art. 42 della L.R. n10/2014 e



ss.mm.ii.

Il Comune e gli Enti Gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

#### **ART. 5 - ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO**

(art. 10, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto e effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente del Comune.

È adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a. 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
- b. 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
- c. 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
- d. 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
- e. 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune e dell'ente gestore, soluzioni valide nei fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

#### **ART. 6 - SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI**

(art. 11, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)

In caso di disponibilità di più alloggi da assegnare nello stesso arco temporale, anche a seguito di nuovi interventi costruttivi che si concludono nel tempo di vigenza della graduatoria, il Comune, di intesa con l'Ente gestore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e ss.mm.ii., salva la deroga prima descritta. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio ad essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ave e utilmente collocato. Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'Ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a 60 (sessanta) giorni. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.

Il contratto di locazione sarà stipulato secondo il modello tipo approvato dalla Giunta Regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, sottoposto alla disciplina della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii. Qualora la Giunta Regionale



dovesse adottare modifiche al contratto tipo di locazione già approvato, L'ente gestore predisporrà il nuovo contratto e lo comunicherà all'assegnatario.

Il contratto tipo contiene:

- a. il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione;
- b. i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio;
- c. le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;
- d. le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penali applicabili;
- e. l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni;
- f. l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;
- g. le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;
- h. le norme che regolano la mobilità.

#### **ART. 7 - ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE**

(art. 16, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune competente nei seguenti casi:

- a. per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.
- b. per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

In presenza delle condizioni di cui innanzi, comunque accertate dal Comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione per il tramite dell'ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere. L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

#### **ART. 8 - DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE**

(art. 17, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.;
- b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanta indicato all'articolo 18 della
- f) L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.;
- g) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.

La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato

dell'alloggio. Il Comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

#### **ART. 9 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Per quanta non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n. 10 del 7 aprile 2014 e ss.mm. ii..

#### **ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Bando è il Comune di Lizzanello con sede legale in Piazza San Lorenzo n.48.

Responsabile del Procedimento è il Dott. Calogiuri Marco, Responsabile del Settore VII. E-mail: cultura@comune.lizzanello.le.it; P.E.C. protocollo.lizzanello@pec.rupar.puglia.it.

I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l'esecuzione delle finalità istituzionali. In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15- 22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

#### **ART. 11 - ULTERIORI INFORMAZIONI**

Per ulteriori informazioni l'interessato potrà rivolgersi nei giorni lunedì (mattina ore 10-13 e giovedì (mattina ore 10-13) presso l'Ufficio Politiche per la Casa del Comune di Lizzanello.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII**  
**Dott. Calogiuri Marco**

